

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DI UNIONCAMERE

Art. 1

Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di hardware e software così come di seguito descritti:

1. Storage HPE MSA 2052 con 2 controller in Fibra, n° 4 SFP 8GB, n° 10 dischi 1,2 TB 10K SAS,;
2. Nr. 3 Server (Nodi) Dell (2 Socket + 64 Gb RAM, 1 Flash >= 8 GB, 4 SK LAN, 1 Ctrl HBA 2 porte in fibra)
3. Licenze VmWare Horizon View v.7 (10 PDL);
4. Nr. 16 Licenze (8 licenze x 2 switch) per attivare le porte ad 8 GB sugli switch in fibra della SAN già in uso.
5. Nr. 1 Licenza SQL Server 2016 standard
6. Nr. 1 Maintenance VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit – 1 Year

Successivamente all'acquisizione hardware e software degli apparati dovranno essere soddisfatte le seguenti fasi per rendere operativi i nuovi devices sulla rete dell'Unione:

- 1) Analisi della configurazione attuale dello storage HP MSA2000;
- 2) Installazione e configurazione del nuovo storage HPE MSA 2052
- 3) Revisione e migrazione delle attuali policy sul nuovo storage;
- 4) Installazione nuovi host ed installazione del nuovo ambiente di virtualizzazione;
- 5) Revisione e migrazione dal vecchio al nuovo ambiente di virtualizzazione;
- 6) Configurazione delle nuove funzionalità di management dello storage;
- 7) Installazione e configurazione dell'ambiente VMWare Horizon View sulla vecchia infrastruttura di virtualizzazione al fine di realizzare una POC (Proof of Concept) dell'ambiente per i client virtuali e verificarne la fattibilità per una futura adozione;
- 8) Testing e collaudo finale.

Art. 2

Tempistica della fornitura

La consegna del materiale deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data dell'ordine, l'installazione, configurazione e collaudo finale entro 10 giorni solari dalla consegna

In caso di mancata o anche di insoddisfacente esecuzione sia pure di una sola delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa, su richiesta di Unioncamere, dovrà provvedere all'immediata, corretta esecuzione della prestazione stessa. Con il ripetersi delle inosservanze e comunque a seguito di due richiami scritti di Unioncamere, viene riconosciuta alla stessa la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 3

Importo

La base d'asta, per l'intero periodo contrattuale, è definita in **Euro 51.720,00** al netto dell'IVA di cui Euro 520,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il fornitore è tenuto ad emettere le fatture secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato

elettronico. Al riguardo, si precisa che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: PTD2PB. La prestazione è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'impresa potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali previsti subordinatamente all'esito positivo delle verifiche ed all'approvazione, da parte della Committente, delle relazioni di SAL.

Art. 4

Adeguamento del corrispettivo

Il corrispettivo si intende imm modificabile per l'intera durata contrattuale.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'impresa aggiudicataria (esecutore) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

L'attestazione di regolare esecuzione

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata periodicamente dal direttore dell'esecuzione del contratto e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 11

Penalità

In caso di irregolarità e inadempienze riscontrate dall'Amministrazione nel corso dello svolgimento del contratto e contestate dalla stessa per iscritto, Unioncamere si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'impresa, una penale giornaliera pari allo 1% calcolato sull'ammontare netto contrattuale. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 113bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

Art. 12

Risoluzione

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo, della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 13
Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa dovrà costituire deposito cauzionale secondo i termini stabiliti all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Impresa sarà tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 14
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto al comma 5, art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 15
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 16
Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 17
Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è vietato.

Art. 28
Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa si impegna ad espletare le attività dettagliate all'art. 1 del presente contratto entro i termini di cui al successivo art. 2 del presente capitolato amministrativo. Sono a totale carico dell'impresa i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione della fornitura.

L'impresa si impegna altresì ad espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza

nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

Art. 21

Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del codice dei contratti.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento di Unioncamere per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Art. 23

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del settore.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione ad Unioncamere.

Art. 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG associato al presente contratto è il seguente: L'impresa si impegna a comunicare all'Unioncamere il conto corrente bancario dedicato.

Roma, _____

per l'Impresa